

IL REGISTRO DELLE IMPRESE. UN NUOVO STRUMENTO INFORMATIVO.

1. PREMESSE.

Il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 contiene il regolamento relativo al nuovo Registro delle Imprese, già previsto dall'art. 2188 del Codice civile del '42 e soltanto adesso, finalmente, attuato.

Detto Registro è tenuto dalle Camere di Commercio, il cui ordinamento, pure, è stato di recente riformato.¹

In particolare si è prevista la "informatizzazione" degli uffici.

Ivi tralasciamo la trattazione del titolo I e del titolo II del regolamento, riportanti, rispettivamente, le disposizioni generali e le disposizioni relative all'organizzazione degli uffici, salvo richiamarle ove necessario.

Ci occuperemo, invece, del titolo III, quello relativo ai procedimenti pubblicitari della sezione generale e delle sezioni speciali del registro.

2. COMPITI DELL'UFFICIO DEL REGISTRO.

L'art. 2 del regolamento prevede i compiti dell'ufficio del registro delle imprese.

L'ufficio provvede, innanzitutto, alla tenuta del registro. Conseguentemente è pure tenuto alla conservazione, alla certificazione, alla esibizione, al rilascio di copie o estratti di ogni atto o documento del quale sia previsto il deposito, l'iscrizione o l'annotazione presso il registro stesso.

In più l'ufficio provvede alla tenuta di altri pubblicazioni:

¹ Art. 8 Legge 29 dicembre 1993 n. 580 in G.U. dell' 11 gennaio 1994.

- il Busarl;
- il Busc;
- il Rea.²

Infine provvede alla bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili ai sensi degli artt. 2215 c.c. e seg.

3. IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Il Giudice del registro delle imprese, di cui agli artt. 2188, 2189, 2190 e 2191 c.c., delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia, vigila sulla tenuta del registro stesso, sia nella parte generale che in quella relativa alle sezioni speciali.³

Questi decide sui ricorsi presentati contro il provvedimento del conservatore capo dell'ufficio che neghi l'iscrizione. Ed ha, inoltre, il potere di provvedere in merito alla iscrizione o alla cancellazione d'ufficio.

4. SEZIONE "ORDINARIA" DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Nella sezione ordinaria del registro delle imprese vanno iscritti:

- gli imprenditori;⁴
- le società;
- i consorzi e le società consortili;⁵
- i geie;⁶

² Anche questa costituisce una novità cui il presente regolamento ha dato attuazione: il repertorio delle notizie economico amministrative. Al suo interno finiscono annotate tutte le notizie per le quali è prevista la denuncia all'ufficio del registro delle imprese ma che non sono iscritte nel registro delle imprese. Si ritiene che detto repertorio non svolga funzione di pubblicità legale ma di mera pubblicità notizia.

³ Si ritiene, invece, che la sua vigilanza non si estenda al Rea.

⁴ Imprenditori commerciali ai sensi dell'art. 2195 c.c.

⁵ Artt. 2612 e 2615 *ter* c.c.

⁶ D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240.

- gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;⁷
- le società comunque soggette alla legge italiana.⁸

5. SEZIONI “SPECIALI” DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. FUNZIONE DELLA PUBBLICITA’

Nelle sezioni “speciali” vanno iscritti:

- gli imprenditori agricoli;⁹
- i piccoli imprenditori;¹⁰
- i coltivatori diretti;
- le società semplici;¹¹
- le imprese artigiane;¹²

Vanno qui fatte due diverse considerazioni. La prima è che all'iscrizione in queste sezioni viene attribuita una funzione di pubblicità-notizia, di “mera certificazione anagrafica”, per usare un'espressione utilizzata della stessa relazione ministeriale.¹³ Nel senso che detta pubblicità non assolve la funzione propriamente civilistica di rendere opponibile, ai terzi che vengano per qualsiasi ragione in collegamento con l'imprenditore, atti o fatti che lo riguardano, e per i quali viene meno da parte di quest'ultimo l'onere di provarli (c.d. pubblicità dichiarativa) bensì una mera funzione conoscitiva.

La seconda osservazione riguarda il numero e il tipo di informazioni che è possibile ricavare da questo strumento così ridisegnato. Nel registro delle imprese non si trovano più

informazioni che riguardano l'imprenditore commerciale soltanto, ma informazioni che riguardano qualsiasi categoria di imprenditori. Il registro delle imprese aumenta, quindi, la sua capacità informativa.

Se poco cambia sul piano civilistico, certo aumenta il volume di informazioni raccogliabili. Se poi si considera che dette informazioni diventano accessibili per via informatica, all'aumento del numero di informazioni deve aggiungersi la maggior speditezza delle stesse.

“...il registro, come strumento di pubblicità legale, diviene un sistema globale di informazioni giuridiche d'impresa dotata di certezza pubblica, che spazia oltre il diritto privato e abbraccia anche il diritto pubblico...”¹⁴

6. ARCHIVIO INFORMATICO

Una novità rilevante riguarda l'archivio del registro delle imprese che da cartaceo diventa informatico.

La resistenza comprensibile di chi ritiene la carta, per la sua natura merceologica, più sicura, ai fini della conservazione degli atti, è stata travolta dall'orientamento legislativo che vuole il supporto informatico sostituire in tutto e per tutto il supporto cartaceo.

La conformità del documento informatico all'originale cartaceo, indispensabile a fini probatori, sarebbe assicurata dal responsabile del procedimento amministrativo di “commutazione”.

La conservabilità dei documenti e degli informatici sarebbe assicurata dalla tecnica.

⁷ Art. 2201 c.c.

⁸ Art. 25 L. 31 maggio 1991 n. 218

⁹ Art. 2135 c.c.

¹⁰ Art. 2083 c.c.

¹¹ Art. 2251 c.c.

¹² Categoria nella quale rientrano le persone fisiche, le società ed i consorzi iscritti negli albi di cui alla L. 8 agosto 1985 n. 443.

¹³ Ivi si legge pure che “il registro delle imprese diventa veramente il registro di tutte le imprese”.

¹⁴ Rel.Min. in Guida al diritto, n. 8 del 24.2.1996, p. 30.

7. TASSATIVITA' ED OBBLIGATORIETA' DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO.

Nel registro delle imprese possono farsi solo e soltanto le iscrizioni previste dalla legge. E' il principio del *numerus clausus*.

La ragione è evidente. Lasciare iscrivere nel registro qualsiasi fatto o atto, a discrezione dell'interessato, al fine di ottenerne la prova, significherebbe annacquare la capacità probatoria e informativa del sistema. Il terzo sarebbe tenuto a ricercare qualsiasi informazione sul registro che, a sua volta, affollato dalle iscrizioni eterogenee ed innumerevoli, difficilmente darebbe risposta sicura.

D'altra parte, le iscrizioni previste dalla legge vanno fatte obbligatoriamente. Non c'è margine discrezionale per l'imprenditore in ordine alla iscrivibilità o meno.

8. ISCRIZIONE DEGLI ATTI O FATTI DELLE SOCIETA'.

In tema di società parecchi e diversi sono gli atti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge sul registro delle imprese.

Innanzitutto occorre distinguere tra adempimenti:

- a. deposito; consiste nella mera presentazione dell'atto o documento all'ufficio che lo conserva;
- b. omologazione; consiste nel deposito e nella contestuale "approvazione" dell'atto depositato per conformità alla legge;
- c. iscrizione; consiste nella presentazione dell'atto per ottenerne la registrazione.

Facciamo qualche esempio. Sono soggetti a deposito ed iscrizione, da parte delle società di capitali, le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori (art. 2384 c.c.); le sentenze di fallimento (art. 2544 c.c.); gli atti di fusione e di scissione (art. 2504 comma 2° c.c.). Sono soggette a deposito ed iscrizione, da parte delle società di persone, l'atto costitutivo (artt. 2296-2315 c.c.), le modificazioni dell'atto costitutivo (art. 2300 c.c.), la cancellazione delle società (artt. 2312 e 2315 c.c.).

9. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE PER L'ISCRIZIONE.